

# Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Progetto

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2009<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2009<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 17 dicembre 1993<sup>3</sup> sul libero passaggio è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 3*

<sup>1bis</sup> L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

<sup>3</sup> La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2009 879

2 FF 2009 887

3 RS 831.42

4 RS 831.40

